

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
(Emanato con Decreto Rettoriale dell'11 novembre 2013, n. 1062)

Parte prima
NORME GENERALI

ARTICOLO 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia (RGA), il Decreto Ministeriale (D.M.) del 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, come individuati nell'articolo 1 del Regolamento generale sull'autonomia;
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per Decreti Ministeriali (DD.MM.) i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
- f) per Settori Scientifico-Disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, n. 249 e successive modifiche di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336;
- g) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
- h) per credito formativo universitario (di seguito denominato "CFU"): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- i) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, di abilità e di competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- l) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del corso di studio;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- o) per ANSU; l'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari;
- p) per Consiglio di corso di studio: il Consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
- q) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi del Sannio;
- r) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettoriale Decreto Rettoriale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153;
- s) per Regolamento didattico di un corso di studio: il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del corso di studio.

ARTICOLO 2
Autonomia didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e dello Statuto, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivati nell'Università.

2. Esso disciplina, inoltre, le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, previsti dall'articolo 9 dello Statuto.

3. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione istituiti dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'articolo 11 del RGA, sono disciplinati nella Parte seconda del presente Regolamento.

4. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti, approvati con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 2, dello Statuto, disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

5. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti possono prevedere che specifiche funzioni deliberative, limitatamente al riconoscimento di crediti formativi universitari e alla approvazione dei piani di studio individuali, siano delegate ai Consigli di corso di studio, costituiti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto.

6. Per ogni attività deve, in ogni caso, essere individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.

7. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo articolo 15 e sono approvati con le procedure previste per i Regolamenti dei Dipartimenti, dei quali costituiscono parte integrante.

8. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'ateneo possono essere previste dai Regolamenti di Dipartimento in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento.

9. I corsi di studio e i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra i Dipartimenti interessati ed approvati con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, dello Statuto.

10. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto della normativa vigente, nonché ai sensi degli articoli 5 e 6, comma 2, dello Statuto.

11. Le disposizioni di competenza dell'Università, ai sensi della normativa vigente, in materia di corsi di dottorato di ricerca costituiscono oggetto di un apposito Regolamento deliberato, ai sensi degli articoli 6, comma 1, punto i) e 22, comma 4, dello Statuto.

12. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono disciplinate dalla vigente normativa nazionale, nonché da quella statutaria e regolamentare di Ateneo.

13. L'Università si impegna ad adottare procedure amministrative ispirate a criteri di efficienza, in particolare per quanto riguarda la raccolta delle informazioni sulla carriera degli studenti necessarie ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento dell'ANSU.

14. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, i rispettivi Presidenti intraprendono le necessarie iniziative affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.

15. Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

16. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono di competenza delle Commissioni Didattiche Paritetiche costituite ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.

ARTICOLO 3

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'articolo 1 del RGA, e precisamente:

- la laurea (L)
- la laurea magistrale (LM)
- il diploma di specializzazione (DS)
- il dottorato di ricerca (DR).

2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

ARTICOLO 4

Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali di cui al comma 2 è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

4. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

5. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

6. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in *curricula*. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di CFU.

7. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in *curricula*, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun *curriculum* di un corso di studio e tutti i *curricula* dell'altro.

8. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

9. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

10. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università

11. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università può istituire corsi di laurea interdipartimentali nonché, sulla base di apposite convenzioni, corsi di laurea interateneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento.

ARTICOLO 5

Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La medesima qualifica compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica e la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

3. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

4. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

5. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in *curricula*, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun *curriculum* di un corso di studio e tutti i *curricula* dell'altro.

6. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

7. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

8. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

9. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

10. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

11. La loro durata normale è di cinque o sei anni.

12. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

13. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università può istituire corsi di laurea magistrale interdipartimentali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, corsi di laurea magistrale interateneo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, corsi di laurea interateneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento.

ARTICOLO 6

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.

2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

4. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alla normativa vigente.

5. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di CFU previsti dalla normativa vigente e specificati dall'ordinamento didattico del corso di specializzazione.

ARTICOLO 7

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali vigenti in materia e dallo specifico Regolamento d'Ateneo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del presente Regolamento.

2. L'istituzione delle Scuole di dottorato, che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa in vigore, è disciplinata dall'articolo 22, comma 2, dello Statuto.

3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

ARTICOLO 8

Master universitari

1. I master universitari, di primo e di secondo livello, sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale ovvero la laurea specialistica o la laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi di Master universitario di primo e secondo livello.

ARTICOLO 9

Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- 1) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- 2) corsi di aggiornamento professionale;
- 3) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- 4) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- 5) corsi di aggiornamento del proprio personale.

2. Le modalità per l'attivazione dei predetti corsi è disciplinata, in conformità alla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito dalla normativa vigente.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico.

5. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite espressamente prevista nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite all'articolo 26.

6. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.

8. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite nell'articolo 33.

ARTICOLO 11

Attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono attivati, modificati e disattivati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

4. I corsi di studio possono essere attivati con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

5. L'attivazione, la modificazione o la disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti interessati previo parere del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico.

6. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento annuale degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, nel rispetto della normativa vigente.

7. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, l'Università assicura la possibilità agli studenti già iscritti di concludere gli studi mediante la acquisizione dei relativi crediti formativi universitari con il superamento delle corrispondenti prove d'esame ed il conseguimento del relativo titolo. I Consigli delle strutture didattiche competenti disciplinano, altresì, la possibilità per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio già attivi.

8. In merito alle nuove iniziative didattiche deve essere acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che redige un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario.

9. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici di cui al successivo articolo 12 sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

10. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla proposta di attivazione dei medesimi corsi, secondo le modalità sopra specificate, sono sottoposti all'approvazione del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con Decreto del Rettore.

11. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche degli ordinamenti didattici dei corsi di studio già attivati.

ARTICOLO 12

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso afferisce;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati:
 - ✓ descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;
 - ✓ indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
 - ✓ descrivendo il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e) i CFU assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 4, del presente Regolamento;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del RGA e dall'articolo 20 del presente Regolamento;
- h) il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della Legge del 30 dicembre 2010, numero 240, e dell'articolo 27 del presente Regolamento;
- i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

2. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa, corredata da una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché dalle motivazioni su cui si fonda la proposta di istituzione o di modifica.

3. In caso di corsi di studio interdipartimentali o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento del corso.

4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più *curricula*, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

5. Una pluralità di *curricula* può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo, comunque, il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in *curricula* deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale dei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

ARTICOLO 13

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi CFU, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di CFU.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 18, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007, fermo restando che per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti e che l'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007. Agli studenti deve essere garantita, coerentemente agli obiettivi formativi del corso, la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

ARTICOLO 14

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;

- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, fermo restando che per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi CFU, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di CFU.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007, fermo restando che per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 8, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007, fermo restando che agli studenti deve essere garantita, coerentemente agli obiettivi formativi del corso, la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo, nei corsi a ciclo unico, anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base.

ARTICOLO 15

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono approvati ed emanati ai sensi degli articoli 5 e 6 dello Statuto.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'articolo 12 del RGA, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

3. Nel rispetto del richiamato articolo 12 del RGA e tenuto conto delle altre disposizioni normative vigenti, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i CFU assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;

- g) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- h) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- n) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- q) le forme di verifica dei CFU acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- r) i docenti del corso di studio con la specifica indicazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- s) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Dipartimento, previo parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente per il corso di studio o della Commissione Paritetica di Dipartimento, che deve essere reso entro 20 giorni dalla richiesta. Qualora il parere della Commissione Didattica Paritetica non sia favorevole o non venga reso entro il termine di scadenza all'uopo fissato, il Consiglio di Dipartimento adotta la delibera prescindendo dal parere.

5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati, entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.

6. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione dei Consigli di Dipartimento di afferenza, purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.

ARTICOLO 16

Consigli di corso di studio

1. Il funzionamento dei Consigli di corso di studio, sia di Laurea che di Laurea magistrale, è disciplinato dal Regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. I predetti Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed emanati con Decreto del Rettore.

2. Il Consiglio di Corso di Studio elegge al proprio interno un Presidente che assume la responsabilità delle attività didattiche ed organizzative del corso, ferma restando la collegialità delle decisioni e degli indirizzi.

3. Per più corsi di laurea e di laurea magistrale tra loro culturalmente affini è possibile costituire un unico Consiglio.

4. Al Consiglio di Corso compete il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività dei corsi di laurea e di laurea magistrale che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Consiglio di Dipartimento di afferenza, con particolare riguardo alle funzioni previste dall'articolo 16, comma 4, dello Statuto.

ARTICOLO 17

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. I Consigli di Dipartimento, con specifico riferimento ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale per i quali è stata deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di Corso di Studio interessati, le relative attività formative.

2. I Consigli di Dipartimento individuano, in particolare, gli insegnamenti da attivare e definiscono le modalità di copertura degli stessi, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici e nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, che disciplinano la materia ad attribuire ai professori e ai ricercatori gli incarichi di insegnamento, comprensivi delle attività integrative, di orientamento e di tutorato.

3. Nel caso in cui i Regolamenti di Dipartimento prevedano la delega, parziale o totale, dei compiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza del Dipartimento e il miglior uso delle competenze disponibili, anche attraverso mutuaioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

4. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuare con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

5. I Consigli di Dipartimento, anche su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

6. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Regolamenti di Dipartimento possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

7. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

8. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dall'articolo 12, punto n. 6, della legge n. 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche ed integrazioni.

9. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

10. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Regolamenti di Dipartimento, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

11. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale che non possono essere attivati nel corso per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

12. La mutuazione, proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale richiedente l'insegnamento, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

13. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Dipartimento.

ARTICOLO 18

Doveri didattici dei docenti e copertura degli insegnamenti mediante supplenze e contratti

1. La didattica frontale è costituita dall'attività formativa articolata in lezioni, esercitazioni, seminari e attività di laboratorio.

2. I professori di ruolo sono tenuti prioritariamente ad assicurare, nel Dipartimento di afferenza la copertura degli insegnamenti che contribuiscono al raggiungimento dei requisiti minimi di docenza necessari all'attivazione dei corsi di studio.

3. Il nulla-osta per lo svolgimento di insegnamenti presso altri Atenei al Rettore, al Pro-Rettore, ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti dei Corsi di studio deve essere concesso dal Senato Accademico.

4. Il nulla-osta per lo svolgimento di insegnamenti presso le Università telematiche deve essere concesso dal Senato Accademico, a seguito di stipula di apposite convenzioni con le stesse.

5. I professori e i ricercatori di ruolo possono ottenere nulla-osta per qualsiasi incarico, compresi quelli per supplenze, fino a un massimo di 350 ore annue.

6. Raggiunto tale limite orario, non potranno essere concessi ulteriori nulla-osta. La concessione di nulla-osta è subordinata alla dichiarazione del docente del numero massimo di ore d'impegno previsto. I Direttori di Dipartimento inviano annualmente al Rettore tabelle riassuntive con il numero di ore di nulla-osta concessi a ciascun docente.

7. Il limite delle 350 ore è ridotto a 200 ore per il Rettore, il Pro-Rettore, i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Corsi di studio, fatta salva eventuale, motivata deroga da parte del Senato Accademico.

8. L'impegno didattico complessivo dei professori e dei ricercatori di ruolo va, di norma, svolto in almeno 3 giorni per settimana.

9. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare la propria attività didattica annotando su un apposito registro l'argomento della lezione, seminario o esercitazione, ivi comprese lezioni, seminari ed

esercitazioni tenute dal docente che lo ha eventualmente sostituito. L'annotazione delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni, tenuti dal sostituto, sarà firmata sia da questi, che, per presa visione, dal docente responsabile dell'insegnamento.

10. Il registro delle attività didattiche, conservato a cura del responsabile dell'attività didattica sarà consegnato all'Ufficio della struttura didattica competente entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'attività didattica. Il Direttore di Dipartimento, verificato che le ore di attività didattica svolte sono pari al numero minimo di ore previsto dal regolamento, apporrà il visto di legittimità al registro e ne curerà la trasmissione agli uffici competenti.

11. E' compito del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei professori e ricercatori di ruolo che non provvedono ad espletare gli obblighi relativi alla tenuta.

12. I Direttori di Dipartimento e i competenti Uffici della Amministrazione Centrale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre controlli sul rispetto da parte dei docenti degli obblighi sanciti dal presente articolo, nonché di quelli previsti dai Regolamenti Didattici di Dipartimento e dei Corsi di Studio.

ARTICOLO 19

Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

1. Entro e non oltre il 30 giugno i Dipartimenti predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i manifesti degli studi proposti dai consigli di corso di studio ad esse afferenti, ivi compresi quelli interdipartimentali.

2. I Dipartimenti possono determinare nei rispettivi Regolamenti disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi.

3. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario, individua i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del presente Regolamento, le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati, le indicazioni delle eventuali propedeuticità, le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle attività, i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini innanzi specificati.

4. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

5. L'Università pubblica ogni anno, entro il 1° luglio, il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari per l'immatricolazione ai corsi di studio attivati e per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse, e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

6. Le guide didattiche, da predisporre a cura dei singoli Dipartimenti entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata tempestivamente.

ARTICOLO 20

Ammissione ai corsi di laurea

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

2. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici e i regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, come indicate al comma 4 del presente articolo.

3. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di studio indicano, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli di Dipartimento, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

4. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso di laurea vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

5. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

ARTICOLO 21

Ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal comma 5 del presente articolo.

2. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

3. Costituiscono requisiti curriculari, che devono essere determinati nel rispetto della normativa vigente, il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di CFU riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari.

4. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.

5. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del RGA.

6. Il Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), della Legge n. 264/1999 mediante delibera motivata di programmazione, con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento e nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente.

7. L'Università provvede, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia, ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

8. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni impartite dal Senato Accademico.

9. Le graduatorie sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

10. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca.

11. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

ARTICOLO 22

Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

2. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dal Senato Accademico su proposta delle strutture competenti.

3. I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Direttore di Dipartimento e dei Presidenti dei Consigli di corso di studio del calendario delle lezioni, che

dovrà essere predisposto, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

4. Gli esami di profitto, così come ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione prevista per i corsi di laurea e di laurea magistrale, possono essere sostenuti nell'ambito delle sessioni di esami, per l'anno accademico al quale lo studente è iscritto, come stabilite dai Dipartimenti competenti.

5. Lo studente in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi, fermo restando il rispetto delle eventuali propedeuticità.

6. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono la reinscrizione.

7. I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, che debbono essere fissate tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono, comunque, stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove, previa comunicazione al Direttore di Dipartimento o al Presidente del Consiglio di corso di studio interessato. Gli esami non possono, comunque, essere svolti nel mese di agosto.

8. Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascun Dipartimento dal rispettivo Regolamento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".

9. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

10. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 31 maggio dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

11. Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno quattro appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

12. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami dei corsi di studio sono stabiliti dal Presidente del Consiglio di corso di studio, previo accordo, ove necessario, con il Direttore di Dipartimento.

ARTICOLO 23

Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

2. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di CFU per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

3. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo se l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di CFU non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli considerati validi ai fini del completamento del percorso formativo sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

ARTICOLO 24

Verifiche del profitto

1. I Regolamenti di Dipartimento e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono rispettare condizioni e modalità che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei docenti responsabili degli insegnamenti.

4. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, e più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

5. Nel computo degli esami o delle valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel computo complessivo come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 13, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del computo complessivo degli esami.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

7. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

ARTICOLO 25

Commissioni per gli esami di profitto

1. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Direttore di Dipartimento, su proposta dei docenti incaricati della materia ovvero su proposta dei Direttori delle scuole di specializzazione, con riguardo a queste ultime.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le Commissioni sono composte da almeno due membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono essere articolate in sottocommissioni, secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti di Dipartimento.

3. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente incaricato della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro docente incaricato, che deve essere di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni.

4. Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del competente Consiglio di corso di studio.

5. Le sedute orali degli esami di profitto sono pubbliche.

ARTICOLO 26

Modalità di svolgimento degli esami di profitto

1. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

2. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

3. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

4. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Dipartimento, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

5. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.

6. I Regolamenti di Dipartimento possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.

7. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

8. L'Università si impegna ad adottare la firma digitale nel processo di verbalizzazione degli esami di profitto, quale strumento di garanzia della regolarità dei relativi procedimenti amministrativi, con particolare riferimento al rilascio delle certificazioni ed agli adempimenti connessi all'attuazione dell'ANSU.

9. Nelle more del completamento del procedimento di informatizzazione, il verbale cartaceo delle prove di verifica del profitto, debitamente compilato e sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione, deve essere trasmesso all'Ufficio Segreteria Studenti entro cinque giorni dalla conclusione della prova.

10. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste nell'articolo 22, commi 7, 8 e 9, del presente Regolamento.

11. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore di Dipartimento o al responsabile del corso di studio.

12. Una volta fissata la data d'inizio dell'appello, quest'ultima non può essere comunque anticipata.

13. Per le verifiche del profitto diverse dall'esame, i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

ARTICOLO 27

Riconoscimento di crediti

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

2. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

3. I CFU eventualmente conseguiti, non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi, rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.

4. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

5. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

6. Possono essere riconosciuti come CFU, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e in conformità a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti didattici dei singoli corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.

7. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei CFU è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

ARTICOLO 28

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.

2. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso di studio. Il numero di CFU ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivo richiesto per la sua preparazione.

3. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

4. Qualora sia previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti, in lingua straniera, possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

5. Compete ai Dipartimenti ai quali fanno capo i corsi di studio disciplinare nei rispettivi Regolamenti, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti

relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

6. I Regolamenti di Dipartimento definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze presenti e disponibili nel Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei relativi carichi.

ARTICOLO 29

Commissioni per la valutazione della prova finale

1. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

2. Le Commissioni, composte da undici membri, sono costituite in maggioranza da professori di ruolo del Dipartimento, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia.

3. Le Commissioni sono presiedute da un professore di prima fascia.

4. I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di coordinamento didattico interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

5. Salvo che sia altrimenti stabilito dai Regolamenti di Dipartimento, presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, che, tra l'altro, deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

6. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

ARTICOLO 30

Modalità di svolgimento della prova finale

1. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

2. Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso formativo dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nella predisposizione della tesi.

3. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti, mentre il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente al conseguimento di risultati di particolare eccellenza in relazione al livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

4. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla procedura per l'attribuzione del voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

5. I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono le procedure da seguire nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

6. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

ARTICOLO 31

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di CFU facilmente riconducibile al sistema ECTS.

2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata,

fermo restando che i Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.

3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione.

4. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.

5. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.

6. In fase di definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e che vanno a sostituire alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, è necessario perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio e qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in CFU tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di CFU relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di CFU dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.

7. Ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo possono essere impartite da Regolamenti di Ateneo che disciplinano la materia, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 32

Ammissione a singoli insegnamenti

1. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

2. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

3. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire, per un anno accademico, singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, avanzino richiesta in tal senso nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.

4. A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più di due insegnamenti in ciascun anno accademico, fatte salve situazioni particolari, specificamente disciplinate.

5. Possono usufruire della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.

6. In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo possono essere stabilite dai Regolamenti di Ateneo che disciplinano la materia.

ARTICOLO 33

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza ricadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.

3. I Dipartimenti interessati, su proposta dei rispettivi Consigli di corso di studio, devono prevedere, a favore degli studenti impegnati a tempo parziale, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici

da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello normale previsto e devono, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

4. La determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti a tempo parziale è fissata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

5. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, nei Regolamenti dei singoli Dipartimenti.

ARTICOLO 34

Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove, attraverso la propria struttura organizzativa, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa, d'intesa con i Dipartimenti, i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

2. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato.

3. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite dai Regolamenti di Ateneo che disciplinano la materia.

ARTICOLO 35

Decadenza dagli studi

1. Decade dagli studi lo studente che:

a) per cinque anni accademici consecutivi non abbia superato esami di profitto;

b) per tre anni accademici consecutivi non abbia effettuato il versamento di tasse e contributi universitari.

2. La decadenza è efficace a partire dal primo giorno dell'anno accademico successivo a quello indicato nelle fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui lo studente presenti istanza di passaggio ad altro corso di studi o di opzione all'ordinamento universitario vigente, il computo degli anni accademici viene effettuato a partire dall'anno accademico successivo a quello di presentazione della istanza.

4. La decadenza non si applica agli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto e che siano in debito del solo esame finale o dell'attività di tirocinio e/o di stage.

ARTICOLO 36

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.

2. Le competenti strutture sono conseguentemente impegnate a somministrare e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi.

3. Tale forma di valutazione della qualità dovrà essere svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni corso di studio dovrà inoltre avviare ulteriori attività di autovalutazione, in grado di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi.

4. La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di corso di studio e dei Consigli di Dipartimento competenti e di relazioni trasmesse al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione di Ateneo, contenenti le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati.

5. L'Università si impegna a dotarsi di un sistema certificato di accertamento della qualità dei propri corsi di studio.

ARTICOLO 37

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.

2. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico 2013-2014.

3. Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del RGA e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

4. Nelle more dell'attivazione dei nuovi Dipartimenti le competenze in materia di Offerta Formativa e di Didattica saranno demandate alle Facoltà.

5. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.

6. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del previgente Regolamento didattico di Ateneo.

7. Il presente Regolamento didattico è pubblicato secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, anche mediante il sito web di Ateneo, ed adeguatamente pubblicizzato mediante inserimento nelle guide didattiche di cui all'articolo 19, comma 6.

ARTICOLO 38

Elenco dei Dipartimenti

1. Presso l'Università degli Studi del Sannio sono istituiti i seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Ingegneria;
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
- Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi.